

I DELITTI AMMINISTRATIVI COMMESSI PER “GRAVE NEGLIGENZA” (CAN. 1376 § 2)

ADMINISTRATIVE OFFENCES COMMITTED BY “GRAVE NEGLIGENCE” (CAN. 1376 § 2)

JESÚS MIÑAMBRES

RIASSUNTO · La legislazione canonica penale rinnovata nel 2021 ha introdotto i nuovi delitti colposi nell’amministrazione dei beni temporali. In questo lavoro presentiamo i reati di atti di alienazione e atti di amministrazione invalidi o illeciti commessi per colpa grave e quello di amministrazione gravemente negligente.

PAROLE CHIAVE · alienazione, amministrazione, colpa.

ABSTRACT · The canonical penal legislation renewed in 2021 introduced new crimes in the administration of temporal goods committed by negligence. In this work we present the crimes of invalid or unlawful acts of alienation and of administration committed through gross negligence and that of gravely negligent administration.

KEYWORDS · Alienation, Administration, Negligence.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alienazione invalida per colpa grave. a. Alienazione invalida. b. Alienazione illegittima. – 3. Atti di amministrazione invalidi o illegittimi per colpa. a. Gli atti di amministrazione. b. Gravità della colpa. – 4. Amministrazione gravemente negligente dei beni ecclesiastici. a. Determinazione dell’oggetto del delitto: amministrazione. b. Determinazione del soggetto capace di delinquere. c. Negligenza grave. – 5. La prescrizione dell’azione penale per questi delitti.

1. PREMESSA

Il paragrafo secondo del nuovo can. 1376 accoglie una serie di delitti, anche essi “nuovi”,¹ accomunati dal fatto di essere commessi «per grave

minambres@pusc.it, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

¹ Per il contesto dei nuovi canoni del Libro VI, cfr., tra gli altri, J. PUJOL, *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI del CIC*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 865-885; J. I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, «Ius Ecclesiae» 34 (2022), pp. 47-66; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (<https://www.statoechieze.it>), 11 (2022); J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios eclesiásticos» 96 (2021), pp. 647-685.

colpa» o «in altra maniera gravemente negligente».² In realtà, i tipi sono gli stessi già puniti dal primo paragrafo quando commessi per dolo.³ Quindi, la specificità di questo paragrafo riguarda più “il modo” di arrivare alla commissione delle condotte delittuose che non l’azione in sé: viene tipizzata l’azione colposa o negligente.

A proposito di questi delitti, la dottrina ha ricordato la norma del can. 1321 § 3 che stabilisce che non sia punito chi commette un reato «per omissione della debita diligenza [...] salvo che la legge o il preceitto non dispongano altrimenti», e ha sottolineato che la comparsa di queste fattispecie è una manifestazione della decisione di non punire qualsiasi condotta delittuosa compiuta per negligenza, ma di determinare espressamente nella legge le fattispecie dei delitti colposi. La scelta comporta il rischio di aumentare il numero dei reati previsti dalla legge, come rilevava già la professoressa Boni in uno dei primi contributi analitici della nuova normativa penale promulgata nel 2021: «Si è assistito a una lievitazione dei delitti colposi specie di chi è tenuto a rispettare e a far rispettare la legge, a baluardo dei fedeli, a contenimento degli scandali e a riparazione del danno causato: si pensi proprio alla previsione della grave negligenza nell’amministrazione dei beni ecclesiastici (l’appena citato can. 1376, § 2, n. 2)».⁴

A fronte del rischio segnalato di accrescere il numero di reati tipizzati, occorre constatare che il modo di riportare nei testi legali i tipi colposi è spesso molto ampio, come vedremo più avanti.⁵ L’ampiezza nella descrizione dei

² Per comodità del lettore, riportiamo il testo di questo paragrafo del canone 1376: «§ 2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall’ufficio, fermo restando l’obbligo di riparare il danno: 1º chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2; 2º chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell’amministrazione dei beni ecclesiastici».

³ Rimandiamo ai contributi di Papale, Zalbidea e Gherri, raccolti in questo stesso fascicolo di «Ius Ecclesiae», che studiano le fattispecie dolose.

⁴ G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 71.

⁵ Così è stato sottolineato a proposito di quanto stabilito nel paragrafo che commentiamo del can. 1376: «El § 2 establece una pena también para la administración de los bienes eclesiásticos que “se haya demostrado gravemente negligente”, contrarrestando el carácter tan amplio y genérico de este tipo residual con una mención específica a los supuestos del § 1.2 cuando se llevan a cabo con “culpa grave”. Esto llama la atención porque viene a ser el único caso de este tipo junto al que ya está en el c. 1389 § 2 del CIC 83 (c. 1378 § 2 en el nuevo Libro VI). Esta cuestión ha de relacionarse con el c. 1321 §3, según el cual, quien no incurre en un delito de manera deliberada (dolo) sino por omisión de la debida diligencia (negligencia o culpa grave), sólo queda sujeto a la pena establecida si la ley o el precepto así lo disponen. Este sería el caso del c. 1376 § 2, que en alguna medida refleja el endurecimiento penal del nuevo Libro VI con respecto al CIC 83 por cuanto añade un caso más de comisión culposa punible» (J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios eclesiásticos» 96 [2021], p. 668).

tipi comporta un qualche “risparmio normativo”, se così può essere chiamato; rischia però di delineare fattispecie poco concrete, difficili da provare e applicare nel momento di imposizione della pena.

Vediamo nel dettaglio le fattispecie previste dal legislatore.

2. ALIENAZIONE INVALIDA PER COLPA GRAVE

a. *Alienazione invalida*

Come da tradizione,⁶ costituisce delitto l’alienazione invalida di beni ecclesiastici, ossia, secondo la descrizione del primo paragrafo del can. 1376, l’alienazione fatta «senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità» (can. 1376 § 1, 2^o). Per questo reato sono previste «le pene di cui al can. 1336 §§ 2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno».

Come noto, la formulazione legale è frutto di una modifica del testo legale precedente introdotta con l’ultima riforma del Libro VI del Codice (2021). La vecchia norma contenuta nel can. 1377, infatti, parlava esclusivamente di «chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici». Alcuni autori avevano osservato che, per compiere legittimamente alcune alienazioni, non è richiesta propriamente una licenza, ma è sufficiente il consenso di alcuni organi, soprattutto per quanto riguarda i beni delle diocesi (cfr. can. 1292). Il “nuovo” can. 1376 ha risolto eventuali dubbi, in quanto il legislatore ha introdotto non soltanto il “consenso”, ma anche la “consultazione”, che, pur non essendo prevista dalle norme codicinali sulle alienazioni, potrebbe essere richiesta da qualche disposizione extra-codiciale contenuta negli statuti di associazioni pubbliche o di fondazioni, nelle costituzioni degli istituti di vita consacrata, ecc. Inoltre, la descrizione legale ha aggiunto al reato l’alienazione compiuta «senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità» (can. 1376 § 1, 2^o). Nella legge vigente, quindi, il reato non è soltanto l’alienazione invalida, ma anche quella valida ma illegittima o illecita.⁷

Cerchiamo di vedere sommariamente quali sono i requisiti di un’alienazione valida nel Codice di Diritto canonico. Ci si può riferire agli studi fatti a proposito della responsabilità delineata dal can. 1281 § 3, che fa la distinzione tra atti posti dagli amministratori invalidamente e quelli posti validamente ma illegittimamente.⁸ Ecco il testo della norma: «La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori,

⁶ Cfr. can. 2347 CIC 17. Vedi anche lo studio di Zalbidea in questo fascicolo di «Ius Ecclesiae».

⁷ Per i nostri fini riteniamo sinonimi liceità e legittimità.

⁸ Per un primo approccio generale, cfr. J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, 2022, pp. 194-200.

se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salvo l’azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni». Il canone attribuisce la responsabilità per gli atti validi posti dagli amministratori nella gestione delle risorse ecclesiastiche alle persone giuridiche amministrate, come si deduce, *a contrario*, dalla previsione di non responsabilità dell’ente in caso di atti invalidi.

Veniamo così all’individuazione degli atti di alienazione che possono essere ritenuti invalidi;⁹ più avanti, quando studieremo la fattispecie del delitto consistente nel porre atti di amministrazione invalidi, riprenderemo l’argomento. Per il momento, centriamo l’attenzione soltanto negli atti di alienazione. L’invalidità cui fa riferimento il legislatore pare riguardare quella che tecnicamente viene denominata nullità dell’atto, cioè l’amministratore pone un vero atto giuridico di alienazione «esistente, ma sanzionato legalmente con l’invalidità perché mancante di un elemento richiesto dal diritto positivo [...] o per vizio di un elemento essenziale dell’atto [...]. Diversamente da quanto succede nell’atto inesistente, affinché un atto sia nullo deve essere così stabilito *expresse* da una legge (can. 10)».¹⁰

Il legislatore stabilisce espressamente la nullità dell’alienazione di beni appartenenti al patrimonio stabile senza le dovute licenze (cfr. can. 1291),¹¹ anche per gli istituti di vita consacrata (cfr. can. 638 § 3).¹² Nel caso specifico delle diocesi e delle strutture ad esse assimilate (cfr. can. 368), invece, il can. 1292 § 1 prevede che il vescovo ottenga il consenso del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori, ma non richiede una licenza in senso proprio, quando l’alienazione riguarda un bene stimato in un valore che è al di sotto della quantità massima stabilita dalla Conferenza episcopale (cfr. can. 1292 § 2).

Sono quindi invalide soltanto le alienazioni compiute senza «la licenza dell’autorità competente a norma del diritto» di beni appartenenti al «patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto» (can. 1291). Le Conferenze episcopali devono fissa-

⁹ Presenta efficacemente la questione dell’esistenza, validità ed efficacia degli atti giuridici, con riferimento a diverse posizioni dottrinali, E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 106-117.

¹⁰ E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico*, cit., p. 110.

¹¹ «Per alienare validamente [valide] i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell’autorità competente a norma del diritto». Riportiamo il testo del canone perché il lettore possa valutare meglio le parole adoperate per stabilire la nullità nelle diverse fattispecie.

¹² «Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. [...]».

re due somme, denominate “minima” e “massima”, che servono per determinare l’autorità competente per fornire la licenza alle persone giuridiche soggette all’autorità del vescovo diocesano: se il valore del bene da alienare sta al di sotto della somma massima e al di sopra di quella minima, il vescovo stesso deve dare la licenza «con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori» (can. 1292 § 1); se il valore del bene supera la somma massima «si richiede inoltre [insuper] la licenza della Santa Sede» (can. 1292 § 2). Per le alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio stabile delle persone giuridiche pubbliche non soggette all’autorità del vescovo diocesano, l’autorità competente a rilasciare la licenza «è determinata dai propri statuti» (can. 1292 § 1). Per gli Istituti religiosi, l’alienazione richiede «la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio» (can. 638 § 3). Anche se non si dice espressamente, in applicazione del can. 635 che rimanda al Libro v del Codice, l’alienazione di cui si parla qui è quella che riguarda i beni appartenenti al patrimonio stabile. Le costituzioni e le altre norme proprie dell’Istituto indicheranno con più precisione chi è “il superiore competente”. «Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni [...] si richiede inoltre [insuper] la licenza della Santa Sede stessa» (can. 638 § 3). Per le diocesi, invece, come già detto, la licenza per le alienazioni dei beni del patrimonio stabile è fornita dalla Santa Sede se il valore del bene supera la somma massima stabilita dalla Conferenza episcopale; al di sotto di quella somma, il vescovo non ha bisogno di licenza ma del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori.

Le alienazioni compiute senza i requisiti appena riassunti sono invalide e, quindi, configurano la fattispecie del tipo descritto dal can. 1376. Ma, come dicevamo, il canone sancisce anche gli atti di alienazione illeciti, mancanti di «un altro requisito imposto dal diritto per [...] la liceità».

b. *Alienazione illegittima*

L’individuazione dell’illegitimità di un atto di alienazione valido pone qualche problema ermeneutico. De Paolis afferma che «l’atto è soltanto illegittimo, se ha violato delle norme solo proibenti o imperative». ¹³ In questo senso, sembra potersi ritenere valido ma illegittimo l’atto di alienazione compiuto senza procedere alla “stima della cosa da alienare” o “senza le altre cautele prescritte” richieste dal can. 1293, ma con le licenze richieste dal can. 1292. ¹⁴ In effetti, il testo legale indica questi requisiti senza esprimere

¹³ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1995, p. 165.

¹⁴ Il can. 1293, com’è noto, menziona anche la necessità di una “giusta causa” per procedere all’alienazione. Anche se formalmente l’assenza di questa esigenza non è sancita esplicitamente con la nullità dell’atto, a rigor di logica non si può minimizzare la necessità di una

la sanzione della nullità.¹⁵ Il regime di responsabilità risultante da questa interpretazione della norma soddisfa l'esigenza di giustizia di chi dovesse essere danneggiato da un tale atto: gli si può richiedere in alcune circostanze di sapere che l'amministratore non può alienare senza licenza, ma non di accertarsi che l'amministratore stesso abbia provveduto alla stima del bene. Se l'amministratore si presenta davanti a un terzo dotato delle licenze previste, egli (il terzo) può ritenere che agisca legittimamente; se poi si dimostrasse che non è stato così, l'illegittimità non dovrebbe intaccare la validità dell'atto.

Un ragionamento simile varrebbe nel caso di alienazione compiuta dall'amministratore «a prezzo minore di quello indicato nella stima» (can. 1294 § 1): il legislatore non sancisce di nullità tale negozio, anche se comporta un'azione illegittima da parte dell'amministratore. La persona giuridica non potrà chiedere al compratore di integrare il pagamento fatto fino a raggiungere la stima che l'amministratore non ha rispettato, ma potrà agire contro l'amministratore stesso per chiedere la differenza e gli altri eventuali danni che l'affare possa aver provocato. Sembra giusto che in queste ipotesi risponda la persona giuridica davanti al terzo, senza impedire di risanare il danno arrecato dall'amministratore mediante l'azione o il ricorso opportuni.

Per quest'ultima responsabilità che abbiamo trattato è imprescindibile determinare chi sia l'amministratore della persona giuridica proprietaria dei beni. In questo senso, pone problemi ermeneutici la diocesi. Il Codice di Diritto canonico attribuisce al Vescovo la rappresentanza della diocesi «in tutti i negozi giuridici» (can. 393 e can. 190 CCEO). Ma non stabilisce espressamente che il Vescovo sia anche l'amministratore della diocesi.¹⁶ Invece, il can. 494 §

giusta causa; sembra piuttosto che la norma abbia ricordato espressamente un'esigenza di tutti gli atti amministrativi e anche di quelli di gestione: se non vi è una "giusta causa" tali atti saranno ingiustificabili (irragionevoli, se si vuole) e perciò probabilmente nulli. Tuttavia, non è questo il momento per affrontare questo argomento; basti la menzione del problema che pone il testo del can. 1293.

¹⁵ «Can. 1293 - § 1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma minima stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. § 2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa».

¹⁶ Taluni testi "ufficiali" pubblicati dopo il Codice, anche se di carattere non legale, nel senso che non si tratta di leggi in senso proprio ma di "direttori" o "istruzioni", attribuiscono esplicitamente al Vescovo l'amministrazione della diocesi: il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum successores»* della Congregazione per i Vescovi (2004) descrive la funzione del vescovo in questo ambito come «amministratore unico della diocesi» (n. 189). La stessa dicitura è adoperata anche dalla *Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza episcopale italiana, al n. 21.

3 stabilisce che «è compito dell'econo^{mo} (...) amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo». Dal combinato di questi canoni, e dalla considerazione complessiva delle figure organizzative coinvolte e dei contorni dell'attività di amministrare nella Chiesa, si può dedurre che l'amministratore della diocesi è l'econo^{mo};¹⁷ oppure, come altri hanno scritto, si potrebbe distinguere fra un amministratore ordinario, l'econo^{mo}, chiamato a porre gli atti che non superino i limiti dell'amministrazione ordinaria; e un amministratore straordinario (per denominarlo in qualche modo) chiamato a porre gli atti di amministrazione che superano quella ordinaria (vale a dire, gli atti di maggiore importanza del can. 1277, e gli atti di amministrazione straordinaria, inclusi quelli assimilati all'alienazione dal can. 1295), nel qual caso l'amministratore sarebbe il Vescovo.¹⁸ Conseguenza di questa ipotesi ermeneutica, sarebbe che il vescovo risponderebbe soltanto per gli atti di amministrazione straordinaria o per quelli di maggiore importanza, mentre per le conseguenze degli atti di amministrazione ordinaria risponderebbe l'econo^{mo}.

Queste due interpretazioni del dettato codiciale non appaiono del tutto soddisfacenti, in quanto dividono la gestione tra due soggetti e portano perciò a dedurre che anche la responsabilità sarà divisa: per alcuni atti risponderà il vescovo, per altri l'econo^{mo}. Se invece i canoni riferiti alla diocesi si confrontano con il regime generale del Libro v del Codice sembra di dover concludere che l'amministratore della diocesi è il vescovo; l'econo^{mo} è un aiuto necessario per la gestione, ma non amministra in senso proprio.¹⁹ Così,

¹⁷ Cfr., ad esempio, F. COCCOPALMERIO, *commento al can. 494*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, II, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, Pamplona, EUNSA, 1996, pp. 1125-1137. In realtà, l'autore non nega che l'amministrazione spetti al Vescovo, ma sembra attribuire la funzione di “vero amministratore” all'econo^{mo}: «El único modo de entender la presencia de dos administradores es considerar que el segundo administra en lugar del primero, haciendo sus veces. [...] Se podría proponer, pues, una modificación del texto en este sentido: “bona dioecesis loco Episcopi dioecesani et sub eius directioni administrare”» (ivi, p. 1133).

¹⁸ In questa prospettiva pare porsi V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova ed. aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2011, p. 176-177: «La responsabilità dell'amministrazione dei beni della diocesi ricade sul vescovo [...]. Il vescovo pone gli atti di amministrazione straordinaria [...], quelli di amministrazione ordinaria di maggiore importanza [...]. Lo stesso vescovo pone gli atti di alienazione, a norma del can. 1292 § 1. Il vescovo tuttavia non può ricoprire l'ufficio di amministratore dei beni della diocesi. Egli, a norma del can. 494, deve nominare un econo^{mo} che ha il compito di “amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del vescovo”».

¹⁹ Il can. 1279 stabilisce in termini generali chi è l'amministratore dei beni ecclesiastici in questi termini: «L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore» (§ 1). Applicato alla diocesi, chi la “regge immediatamente” è il vescovo, certamente non l'econo^{mo}. Da questa problematica è venuta fuori una linea di studi sulle differenze tra “gestione” e “amministrazione” (cfr., ad esempio, P.

il responsabile dell'amministrazione dei beni temporali della diocesi è il vescovo, non l'econo. In questo senso, con l'interpretazione "stretta" richiesta dal can. 18 per le leggi penali, l'unico soggetto capace di commettere il reato di alienazione invalida o illecita dei beni della diocesi sarebbe il vescovo.

Il delitto consiste, quindi, nell'alienazione invalida o illecita di beni ecclesiastici per colpa grave. Come è stato rilevato da qualche commentatore, «[il CIC] ammette *in primis* un "concetto giuridico" e proprio di alienazione, consistente nel trasferimento della titolarità di un bene patrimoniale ad altra persona, come si verifica con la vendita o la donazione, ponendo in tal caso una condizione *ad validitatem*: se il valore eccede la "somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto" (can. 1291)».²⁰ Essendo questo il concetto più ristretto di alienazione, e visto che l'interpretazione di questa fattispecie in una legge penale come quella che commentiamo, per prescrizione dello stesso legislatore nel can. 18, deve essere quella denominata "stretta", deve essere quella applicabile in questo caso, vale a dire, s'intende qui l'alienazione nel senso legale più ristretto possibile che riguarda esclusivamente gli atti per la cui validità il can 1291 richiede la licenza, e cioè quelli che riguardano «i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto».

Come abbiamo più volte ripetuto, il secondo paragrafo del can. 1376, che ora ci occupa, introduce la punizione del delitto colposo, per «grave colpa propria»,²¹ punendolo con una pena indeterminata («sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio»).

In dottrina si è discusso circa l'eventuale estensione di questa normativa ai negozi che possono "intaccare la situazione patrimoniale della persona giuridica peggiorandone la condizione", per i quali il can. 1295 richiede che siano osservati gli stessi requisiti previsti per l'alienazione. Prima della riforma del 2021, la maggior parte degli autori negava la possibilità di tale estensione, in ragione della stretta interpretazione cui deve essere sottoposta la

GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, a cura di J. Mñambres, Roma, EDUSC, 2019, pp. 385-402.

²⁰ B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2021, p. 360.

²¹ In dottrina si rileva una ridondanza nel testo latino di questo canone: «C'è, invero, qualche sdruciolamento, ma tutto sommato trascurabile: così, sempre nel can. 1376, § 2, n. 1, la perifrasi 'chi per grave colpa propria commette il delitto di cui ...', nella versione autentica "ex sua gravi culpa", contiene un refuso in cui un legislatore accorto non dovrebbe incorrere: quel sua è quanto meno ultroneo e superfluo, poiché non si può essere puniti per grave colpa di un altro, almeno nell'ordinamento canonico» (G. BONI, *Il Libro VI De sanctiōnibus penalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 71).

legge penale (cfr. can. 18). Oggi, invece, l’aggiunta «o esegue su di essi un atto di amministrazione», introdotta nel numero 2 del primo paragrafo del can. 1376, e l’inclusione della mancata «consultazione» tra i comportamenti che configurano il delitto, consentono di dedurre che il legislatore intenda riferirsi anche agli atti di cui al can. 1295, cioè quelli che riguardano «qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione».²²

3. ATTI DI AMMINISTRAZIONE INVALIDI O ILLEGITTIMI PER COLPA

a. *Gli atti di amministrazione*

La norma del primo comma del paragrafo secondo del can. 1376, rifacendosi al «delitto di cui al § 1, n. 2», introduce anche la possibilità di commettere «per grave colpa» il nuovo delitto di compimento di atti di amministrazione di beni ecclesiastici senza i requisiti di validità o di liceità richiesti dalla legge. Per incorrere in questo delitto occorre determinare bene cosa si intenda per “atto di amministrazione”, argomento che approfondiremo nella presentazione del delitto previsto dal secondo comma di questo paragrafo secondo. Per il momento, basti ricordare tutte le considerazioni fatte dal prof. Gherri²³ a proposito di questa fattispecie, che logicamente devono essere tenute presenti anche qui e riportate alla “grave colpa”.

Per il discernimento della validità e della liceità degli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici possono essere adoperate le considerazioni fatte a proposito degli atti di alienazione. Anche qui, la nullità deve essere stabilita espressamente dalla legge. In questo senso, vi sono due generi di atti di amministrazione espressamente dichiarati invalidi nel Codice di Diritto canonico:

1. Gli atti di amministrazioni posti in «qualunque altro negozio [diverso dalle alienazioni in senso proprio] che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione» (can. 1295) senza gli stessi requisiti previsti dai canoni 1291-1294 per l’alienazione che riguarda i beni del patri-

²² Com’è stato notato, il “concetto legale” «viene esteso ad atti assimilati all’alienazione definita in precedenza, comprendente “qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione” (can. 1295). Ciò avviene, ad esempio, con l’ipoteca di un bene ecclesiastico, con la stipula di un contratto di comodato gratuito che renda inutilizzabile per lungo tempo un bene ecclesiastico o con una permuta molto svantaggiosa» (B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 360). «Nella fattispecie delittuosa attualmente in vigore vi rientrano sia la tipologia relativa al “concetto giuridico” di alienazione, riguardante “i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica” (can. 1291) sia gli atti equiparati “legalmente” a detta alienazione, già segnalati e indicati dal can. 1295» (ivi, p. 362).

²³ Vedi contributo di P. Gherri in questo stesso volume di «Ius Ecclesiae».

monio stabile, secondo il primo dei canoni richiamati. In riferimento agli istituti di vita consacrata, il can. 638 §3 stabilisce la nullità di «qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detimento» in assenza degli stessi requisiti previsti per l'alienazione.

2. Sono anche nulli gli atti di amministrazione straordinaria posti senza il previo «permesso scritto dell'Ordinario» (can. 1281 § 1),²⁴ che vale anche per gli istituti di vita consacrata, a norma del can. 638 § 1.²⁵

A nostro parere, occorre aggiungere, probabilmente, anche gli atti di amministrazione straordinaria compiuti con il patrimonio delle diocesi, anche se in questa fattispecie specifica, il can. 1277 non lo stabilisce espressamente e si limita a richiedere il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori.²⁶ Pur consapevoli della necessaria interpretazione stretta delle leggi penali, sarebbe poco ragionevole che l'invalidità degli atti di straordinaria amministrazione fosse stabilita per tutti gli amministratori tranne i vescovi.²⁷ Tuttavia, questo nostro convincimento potrebbe essere discusso, proprio sulla base della necessità che i requisiti di validità siano espressi nella legge irritante (cfr. can. 10 e can. 18) e la constatazione che il can. 1277 stabilisce che il vescovo ha «bisogno del consenso del [...] consiglio [per gli affari economici] ed anche del collegio dei consultori [...] per porre atti di amministrazione straordinaria», non richiedendo espressamente tale consenso per la validità dell'atto.

Com'è noto, vi sono altri atti di amministrazione “speciali”²⁸ che possono

²⁴ «[...] gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario».

²⁵ «Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria».

²⁶ «Il Vescovo diocesano [...] ha [...] bisogno del consenso del medesimo consiglio [per gli affari economici] ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. [...]».

²⁷ Alcune Conferenze episcopali, nel determinare gli atti di amministrazione straordinaria nella gestione della diocesi, hanno stabilito che tali atti siano invalidi in assenza dei requisiti stabiliti dal can. 1277. In tali casi, la legislazione particolare impone espressamente alle diocesi del territorio della Conferenza la sanzione della nullità di detti atti. Ad esempio, la Conferenza episcopale degli Stati Uniti di America parla esplicitamente di validità degli atti: «the United States Conference of Catholic Bishops, in accord with the norm of canon 1277, decrees that the following are to be considered acts of extraordinary administration, the *canonical validity* of which requires the diocesan bishop to obtain the consent of the diocesan finance council and the college of consultors» (USCCB, *Complementary Norms*, www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/index.cfm, 20-03-2020).

²⁸ Ci si permetta di adoperare questa dicitura non legale per inserire qui gli “atti di maggiore importanza” che non sono di amministrazione straordinaria, ma si distinguono anche

essere compiuti con il patrimonio diocesano: gli «atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza» (can. 1277) e che il Vescovo non può compiere senza «udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori» (*ibidem*) o il parere di tutti i loro componenti, a norma del can. 127 § 1. Ma la legge non stabilisce espresamente che il parere dei consigli sia necessario per la validità dell'atto. Tuttavia, il principale problema ermeneutico che pone questa norma è quello dell'individuazione degli atti che possano essere fatti rientrare tra quelli di “maggiore importanza”, che pare essere lasciata alla discrezionalità del vescovo stesso, e quindi diventa difficilmente sindacabile²⁹ e, di conseguenza, diventa quasi impossibile che l'esecuzione di atti di amministrazione di maggiore importanza possa determinare un vero e proprio delitto.

b. *Gravità della colpa*

Il reato che stiamo esaminando richiede la “grave colpa”. Cosa s'intende per “colpa grave”? De Paolis e Cito lo spiegavano così: «La dottrina parla di una gravità oggettiva e di una gravità soggettiva. Con la prima espressione si intende qualificare l'oggettiva gravità della legge violata, la materia grave se volessimo usare un termine proprio della teologia morale. L'oggettiva gravità va considerata anche in relazione alla ripercussione sociale che si produce in seguito alla violazione di quella norma. Ad esempio non è sufficiente che la materia che la legge vuole tutelare sia moralmente grave, ma occorre che sia riscontrabile un'oggettiva gravità anche in senso politico-giuridico e sociale, cioè che tali vengano considerate dal legislatore le conseguenze del delitto commesso in ordine al bene comune e ad una pacifica convivenza. [...] non viene considerata tanto la gravità in sé, quanto piuttosto quella a livello di ripercussione sociale».³⁰ Questa “gravità oggettiva” rileva soprattutto nell'esercizio della funzione legislativa, nella promulgazione di nuove leggi o precetti penali. Poco più avanti gli stessi autori aggiungevano: «Con gravità soggettiva si intende qualificare la grave imputabilità psicologica e

da quelli di amministrazione ordinaria. Sono un terzo genere stabilito soltanto per le diocesi e figure equiparate (cfr. can. 368). La classifica può essere discussa perché il legislatore stabilisce soltanto che «gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria» (can. 1281 § 1). Quindi, questi atti di “maggiore importanza” o rientrano nei limiti dell'amministrazione ordinaria oppure li oltrepassano e diventano di amministrazione straordinaria. Comunque sia, la questione che qui ci interessa è se i requisiti che devono essere osservati per porre questi atti riguardano la loro validità o meno.

²⁹ Cfr. J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 171-172.

³⁰ V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, pp. 96-97.

morale che ha accompagnato la commissione del delitto». ³¹ Questa “gravità soggettiva”, quindi, ha molto a che vedere con l’imputabilità della condotta al soggetto. Evidentemente, nel nostro discorso interessa la gravità “soggettiva” della colpa, quella “oggettiva” è stabilita dalla legge stessa al considerare la condotta descritta come delitto. ³²

Ma come si valuta tale gravità? Scriveva Calabrese: «La colpa è *lata*, cioè grave, se non è stata usata in nessun modo la diligenza solita ad essere usata dagli uomini prudenti in cose gravi. Nella colpa *lata* poi, possono esserci vari gradi, fino ad arrivare alla *massima* o *dolo proxima*. È questo grado di colpa che in genere è preso in considerazione e fa scattare le pene quando la legge o il precezzo prevedono esplicitamente anche l’imputabilità per colpa». ³³ Logicamente, la commissione di un reato richiede che la gravità dell’imprudenza o della mancata diligenza sia molto grave. Tuttavia, lo stesso autore sottolinea come «nell’ambito della colpa *lata* va fatto particolare accenno all’imperizia nell’attività professionale. Il soggetto non possiede bene, nella misura comune o nella misura che possiedono generalmente gli altri professionisti della categoria, i principi, la dottrina, la tecnica della professione. Se si rende conto dei suoi limiti, e dovrebbe rendersene conto, non dovrebbe esercitarla. Se la esercita è responsabile per colpa di quanto potrà accadergli nell’esercizio». ³⁴ Pare che una qualche professionalità possa e debba essere richiesta ad ogni amministratore di beni ecclesiastici. Certo, l’imperizia cui si rifà Calabrese deve dipendere da grave mancanza di diligenza da parte dell’amministratore. Il discernimento di questa gravità da parte del giudice, o dell’altra autorità competente quando il delitto sia accertato in via amministrativa, non sarà compito facile.

Gli amministratori di beni ecclesiastici possono essere considerati “professionisti” della gestione e dell’amministrazione delle risorse ecclesiastiche, e devono essere in grado di rendersi conto della necessità di formarsi personalmente e di consultare altre persone in materie tecniche. ³⁵

³¹ Ivi, p. 97. Aggiungono gli autori: «occorre accertare cioè che il soggetto abbia commesso peccato grave anche in senso soggettivo, con deliberato consenso e piena avvertenza» (*ibidem*); ma il legislatore del 1983 ha voluto espressamente evitare il riferimento al peccato o alla morale nel delineare la colpa giuridica e anche il dolo che portano alla commissione di un reato cambiando l’avverbio *moraliter* con *graviter* nel can. 1321 § 2 (cfr. «Communications» 8 [1976], p. 175).

³² Cfr. B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 110-111.

³³ A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1996², p. 53.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ In alcuni casi, ad esempio nell’esercizio dell’ufficio di vescovo diocesano – amministratore dei beni della diocesi – potrebbe essere adoperato qui il criterio che ha stabilito Papa Francesco per quanto riguarda gli abusi sessuali nell’introduzione della lettera *Come una madre amorevole*: «Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette “cause gravi” è compresa la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamen-

4. AMMINISTRAZIONE GRAVEMENTE NEGLIGENTE DEI BENI ECCLESIASTICI

Il can. 1376 commina anche una giusta pena a «chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici» (§ 2, 2°).

Cosa s'intende qui per “amministrazione” e chi può commettere questo delitto? Si noti che in questo tipo legale, l'attività punita è l'amministrazione in generale e non soltanto l'atto di amministrazione già trattato nel comma precedente di questo secondo paragrafo.

a. Determinazione dell'oggetto del delitto: amministrazione

La nozione di amministrazione dei beni ecclesiastici non è univoca nel Codice di Diritto canonico. Spesso si riferisce all'esercizio della potestà di governo, concretamente della potestà esecutiva, che richiede veri atti “amministrativi” per attuarsi. Ma essa è adoperata anche per riferirsi agli atti di gestione dei beni affidati ad una persona con tutte le azioni che servano a tale gestione, dall'acquisto all'alienazione. Inoltre, il Libro v del Codice dedica il Titolo II a “L'amministrazione dei beni” (can. 1273-1289), dove l'amministrazione si colloca tra l'acquisto (Titolo I) e l'alienazione dei beni temporali (Titolo III). Da qui si potrebbe desumere che l'amministrazione cui fa riferimento il Codice quando parla dei beni temporali riguardi la conservazione, la messa a frutto, il proficuo impiego, l'investimento, ecc. dei beni acquisiti, prima che siano alienati. Queste considerazioni sono state espresse dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in una *Nota* dal titolo “*La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*”, dell'anno 2004.³⁶ Ora, l'interpretazione stretta, richiesta dal can. 18 per le leggi penali porta a restringere la fattispecie di questo canone alla sola amministrazione che non comporti acquisto o alienazione di beni ecclesiastici (l'alienazione è espressamente richiamata nel primo comma del secondo paragrafo del can. 1376, come abbiamo visto).

Di conseguenza, non tutte le attività che il legislatore denomina “amministrazione” o che tratta nel Titolo sull'amministrazione dei beni del Libro v rientrano nella fattispecie che adesso studiamo, ma soltanto quelle che riguardano la gestione dei beni ecclesiastici, escluso il loro acquisto e l'alienazione. Ad esempio, l'obbligo di costituire l'istituto per il sostentamento del

te ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili» (PAPA FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, Introduzione).

³⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota “La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici”*, 12 febbraio 2004, «Communicationes» 36 (2004), pp. 24-32.

clero (can. 1274 § 1) o quello di organizzare la previdenza sociale in favore del clero (can. 1274 § 2) non costituiscono “amministrazione” agli effetti della commissione del delitto che adesso ci occupa.

A maggior ragione, sono esclusi da questa fattispecie delittuosa gli obblighi di vigilanza e controllo sull’amministrazione dei beni, che configurano funzioni tipiche del potere esecutivo e non attività amministrativa in senso proprio (cfr. can. 1276).

«Il concetto di amministrazione, che il CIC dà per scontato, è molto complesso. Esso è utilizzato, a seconda dei casi, con accezioni ampie o strette. Il termine è relativo certamente alla “gestione” dei beni temporali, la quale ammette atti di amministrazione sia “ordinaria” che “straordinaria”, ma anche atti “assimilati” a quest’ultima e atti di “maggiore importanza”, categorie che conoscono discipline codicinali ed extra codicinali proprie». ³⁷

«La seconda fattispecie punita dal can. 1376 ha un carattere residuale rispetto alla prima, limitatamente però all’amministrazione dei beni ecclesiastici, non alla loro alienazione. [...] La formulazione della norma, nel suo intento di incidere a raggio molto esteso, configura il delitto in termini che paiono eccessivamente sfumati, i quali lasciano larghissimo spazio a valutazioni soggettive diverse sul livello di negligenza che raggiunga la qualifica di reato». ³⁸ Anche se, in realtà, quello che adesso interessa non è il “livello di negligenza” ma la nozione di “amministrazione”.

A nostro avviso, le attività prese in considerazione da questa norma sono quelle che riguardano l’amministrazione in generale, non i singoli atti con i quali essa si svolge. In tal senso, alcune attività di amministrazione possono essere desunte dai can. 1283 e 1284. Il can. 1283 richiede che sia redatto un inventario dei beni: la sua compilazione, conservazione e attualizzazione, sicuramente, rientrano tra i compiti di amministrazione. Il canone 1284 elenca una serie di attività indicate come doveri degli amministratori, e quindi configuranti l’ufficio dell’amministratore di beni ecclesiastici: vigilare per garantire il buono stato di conservazione dei beni; stipulare, ove necessario, eventuali contratti di assicurazione; espletare le pratiche necessarie per il riconoscimento della proprietà dei beni amministrati in capo alla persona giuridica, attraverso strumenti validi civilmente; osservare gli eventuali vincoli di destinazione o di modalità di utilizzo dei beni; esigere i frutti e i redditi dei beni; destinare i proventi dei beni alle finalità previste; restituire i prestiti nei tempi stabiliti; tenere la contabilità; redigere un rendiconto annuale da presentare all’Ordinario del luogo e ai fedeli (cfr. can. 1287); catalogare e conservare i documenti attestanti i diritti e gli obblighi patrimoniali della persona giuridica. Inoltre, il terzo paragrafo dello stesso can. 1284 menziona un’altra attività propria dell’amministrazione, e cioè «redigere ogni anno il

³⁷ B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 360.

³⁸ Ivi, p. 363.

preventivo delle entrate e delle uscite». ³⁹ Questo can. 1284 potrebbe essere di particolare rilievo nella determinazione della fattispecie del delitto del can. 1376 § 2, secondo comma, per quanto riferisce i doveri degli amministratori alla *diligenza* di un “buon padre di famiglia” (§ 1). ⁴⁰ Ancora potrebbe essere aggiunto il contenuto del can. 1285 che annovera tra i compiti di amministrazione l’elargizione di «donazioni a fini di pietà o di carità dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile» della persona giuridica. ⁴¹ Tuttavia, risulta difficile distinguere tra attività amministrativa generale e atti di amministrazione giacché ordinariamente la prima si realizza con i secondi. E questa difficoltà si manifesta nell’interpretazione dei delitti contemplati dal can. 1376, alcuni riferiti agli atti di amministrazione e altri all’attività di amministrare.

In rapporto a questa fattispecie, qualche autore ha parlato di un indurimento dell’impianto penale della nuova legge indotto «dallo spaesamento allibito dinanzi ai catastrofici dissesti finanziari ecclesiastici di cui il popolo di Dio è stato, di recente, attonito spettatore». ⁴² In effetti sembra si possa scorgere in questa fattispecie una volontà di rinnovata fermezza nella ricerca di proteggere l’amministrazione dei beni ecclesiastici. Ci si chiede però se lo strumento penale sia il più adeguato.

b. *Determinazione del soggetto capace di delinquere*

Com’è saputo, lo accennavamo anche prima, la determinazione di chi sia l’amministratore dei beni ecclesiastici non è sempre immediata. In termini generali, il can. 1279 § 1 stabilisce che «l’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza dell’amministratore». Il compito di amministrare i beni,

³⁹ Abbiamo cercato di offrire una descrizione dell’amministrazione in J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 165-171.

⁴⁰ Cfr. J. MIÑAMBRES, *Stewardship. Comunione e corresponsabilità nella gestione degli enti della Chiesa*, in “*Sacrorum canonum scientia*”: radici, tradizioni, prospettive. *Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno*, a cura di P. Szabó, T. Krankó, Budapest, Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2022, pp. 484-494; J. MIÑAMBRES, *Governo, amministrazione e gestione delle risorse diocesane*, in “*Quis costodiet ipsos custodes?*” *Studi in onore di Giacomo Incitti*, a cura di A. P. Bosso, E. B. O. Okonkwo, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 513-525.

⁴¹ Certo, più che riguardante l’amministrazione in senso proprio, la disposizione di questo canone sembra riferita all’agire personale dell’amministratore, cui infatti il canone consente di fare donazioni «entro i limiti soltanto dell’amministrazione ordinaria», ossia entro i limiti indicati dalla legge a lui applicabile (cfr. J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 170).

⁴² G. BONI, *Il Libro vi De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 71.

dunque, compete in linea di massima a chi governa (*regit*) la persona giuridica, ma può essere affidato ad altri dalle norme richiamate dal canone. Ad esempio, l'economista diocesano, che non “regge” la diocesi e perciò non è amministratore in senso proprio, è chiamato ad «amministrare i beni della diocesi» (can. 494 § 3).

Tuttavia, il dettato del secondo comma del paragrafo secondo del can. 1376, nel descrivere la fattispecie del delitto, non richiama la figura dell'amministratore in senso tecnico ma si riferisce alla negligenza “nell'amministrazione” e quindi riguarda chiunque svolga attività amministrativa a qualunque titolo. Perciò, chiunque interviene nell'amministrazione di beni ecclesiastici può incorrere nella grave negligenza nel disbrigo dei suoi compiti che costituisce la fattispecie delittuosa.

c. Negligenza grave

La “colpa” è definita, riprendendo le parole del can. 1321 § 3, come l’omissione della debita diligenza. Normalmente, la negligenza è proprio il contrario della diligenza. Per questa ragione, la grave negligenza è una denominazione sinonimica della medesima colpa grave, di cui abbiamo già parlato.

Nella descrizione della negligenza, la dottrina parte dalla distinzione dal dolo: «La colpa si differenzia dal dolo per il fatto che l’evento delittuoso non è voluto direttamente né come fine né come mezzo, ma è causato indirettamente dalla mancanza, appunto, della debita diligenza nel prevederlo, mentre si poteva prevedere almeno confusamente, e si era obbligati ad evitarlo, oppure, previsto almeno confusamente o come probabile, non si fece nulla per impedirlo, pur essendo obbligati ad evitarlo. Se non fu affatto previsto, nemmeno confusamente o come probabile, l’effetto delittuoso deve considerarsi piuttosto fortuito, e quindi non imputabile affatto».⁴³ Il criterio generale del can. 1284 § 1, «la diligenza di un buon padre di famiglia», non appare sufficiente a chiarire in generale il modo prudente di non essere negligenti.

Il legislatore qualifica espressamente la negligenza come “grave”. Calabrese spiega che «poiché per la configurazione del delitto si richiede che la violazione della legge o del preceitto sia gravemente imputabile, conseguentemente, quando si parla di delitto a titolo di colpa, si richiede che la stessa colpa sia grave».⁴⁴ Come accennavamo già prima, la valutazione della gravità della negligenza spetta nei singoli casi all’autorità che deve decidere, e non appare facile stabilire quando essa sia sufficiente per costituire un vero e proprio delitto e non un’imprudenza non delittuosa.

⁴³ A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 46.

⁴⁴ Ivi, p. 51.

⁴⁵ PAPA FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016.

Com’è noto, vi sono poi previsioni normative per imprudenze gravi, anche in materia patrimoniale, sanzionate con la rimozione dall’ufficio, ma che non comportano la commissione di un delitto accertato, e perciò potrebbero essere considerate misure disciplinari non penali e quindi meno gravi. Così l’art. 1 § 1 della lettera apostolica *Come una madre amorevole* prescrive quanto segue: «il Vescovo diocesano o l’Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un’altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale».⁴⁵ Il danno causato da negligenza del vescovo è qui sanzionato con la rimozione, che è un atto amministrativo diverso dalla privazione penale dall’ufficio espressamente richiamata dal can. 1376 § 2.

Per determinare meglio il tipo di negligenza così sancito il §2 dello stesso art. 1 della lettera apostolica precisa che «il Vescovo diocesano o l’Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua».⁴⁶ Tuttavia, la descrizione della “grave” mancanza di diligenza senza “grave colpa” rende la comprensione dell’istituto ancora più difficile.

5. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE PENALE PER QUESTI DELITTI

Prima di concludere, riteniamo di dover accennare a un aspetto che ci sembra rilevante della protezione penale offerta in questa materia dei “delitti economici” e che non trova spiegazione nel testo dei canoni: la prescrizione dell’azione relativa a questi reati.

Il can. 1362: § 1 stabilisce che «l’azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: [...] 2º fermo restando il disposto del n. 1, dell’azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in vent’anni». Il legislatore ritiene, quindi, di stabilire una prescrizione più lunga di quella ordinaria per i reati descritti nel can. 1376 che commentiamo.⁴⁷

⁴⁶ PAPA FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016.

⁴⁷ Sánchez-Girón sottolinea questo aspetto: «hay delitos que no lo eran en el CIC 83, con lo cual aparecen directamente en el derecho penal de la Iglesia con un plazo de prescripción de 7 años». E aggiunge in nota: «Se trataría de los delitos económicos del c. 1376 (salvo el supuesto de enajenación, que ya está en el CIC 83) y el delito de solicitar una oferta mayor de la establecida o sumas añadidas, del c. 1377 § 2; el cual de alguna manera también tiene un

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARRIETA, J. I., *La funzione pastorale del diritto penale*, «Ius Ecclesiae» 34 (2022), pp. 47-66.
- BAURA, E., *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013.
- BONI, G., *Il Libro vi De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 11 (2022).
- CALABRESE, A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1996².
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa* (2005), «Notiziario della Conferenza episcopale italiana» 8-9 (1º settembre 2005), pp. 325-427.
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum successores»*, Città del Vaticano, LEV, 2004.
- DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, nuova ed. aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2011.
- DE PAOLIS, V., CITO, D., *Le sanzioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000.
- FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016.
- GHERRI, P., *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, a cura di J. Miñambres, Roma, EDUSC, 2019, pp. 385-402.
- MIÑAMBRES, J., *Stewardship. Comunione e corresponsabilità nella gestione degli enti della Chiesa*, in “*Sacrorum canonum scientia*”: radici, tradizioni, prospettive. *Studi in onore del Cardinale Péter Erdö per il suo 70º compleanno*, a cura di P. Szabó, T. Krankó, Budapest, Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2022, pp. 484-494.
- MIÑAMBRES, J., *Governo, amministrazione e gestione delle risorse diocesane*, in “*Quis custodiet ipsos custodes?*” *Studi in onore di Giacomo Incitti*, a cura di A. P. Bosso, E. B. O. Okonkwo, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 513-525.
- MIÑAMBRES, J., SCHOUOPPE, J.-P., *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022.
- PIGHIN, B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcanum Press, 2021.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota “La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici”*, 12 febbraio 2004, «Communicationes» 36 (2004), pp. 24-32.
- PUJOL, J., *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro vi del CIC*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 865-885.

carácter económico. Se podría pretender matizar el planteamiento expresado sobre estos delitos considerando que ya están en el CIC 83 por responder al tipo penal de su c. 1389 (como casos específicos de este tipo residual que ahora se singularizan); con lo cual, bajo esta interpretación, serían otros supuestos más que experimentan el endurecimiento de pasar de un plazo de 3 años para la prescripción de la acción criminal, a uno de 7 años» (J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios eclesiásticos» 96 [2021], p. 675).

SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, J. L., *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios eclesiásticos» 96 (2021), pp. 647-685.

UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE OF BISHOPS, *Complementary Norms*, www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/index.cfm, 20-03-2020.